ACCORDI DI PROGRAMMA

COMUNE DI PIAGGINE - (Provincia di Salerno) - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI PIAGGINE E LA PROVINCIA DI SALERNO, **per la esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria relativi al PS 33/244/TR. - Strada di valorizzazione Monte Cervati: tronco da Piaggine a San Martino.**

L'anno DUEMILACINQUE, il giorno DODICI del mese di OTTOBRE, presso il Palazzo S. Agostino, sede della Provincia di Salerno, in via Roma, 104

TRA

la Provincia di Salerno, in persona del Presidente P. T. Angelo Villani, domiciliato per la carica in Via Roma, Palazzo Sant'Agostino, Salerno

E

Il Comune di Piaggine in persona del Sindaco P. T., rappresentato da Angelo PIPOLO, Sindaco, domiciliato per la carica in Piazza Umberto I, Piaggine

PREMESSO

- che con nota n. 2225 del 17.02.2004, pervenuta al Comune di Piaggine in data 23.02.2004, n. 772, del Provveditorato regionale alle OOPP per la Campania si comunicava la disponibilità di fondi per ex Casmez assegnati all'Ente con atto di trasferimento del 16.04.1980 e si richiedeva all'Ente la presentazione di progetto definitivo corredato da tutti i pareri dei vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'opera in oggetto;

- che l'Amministrazione Comunale di Piaggine ha già individuato nella sua programmazione la realizzazione dell'opera quale momento fondamentale per il rilancio turistico del territorio in quanto il recupero della strada consente l'accesso alle straordinarie emergenze naturalistiche del Cervati e delle sorgenti del calore Salernitano;

- che La strada in progetto si inserisce in un territorio di suggestiva bellezza paesaggistica, oggetto di uno studio di fattibilità predisposto dal Comune di Piaggine con finanziamenti CIPE il cui obiettivo è la valorizzazione e la fruizione di tali emergenze naturalistiche.

- Il tracciato, costruito negli anni sessanta su vecchi sentieri, accompagna le curve di livello e si sviluppa dall'interno del centro abitato di Piaggine fino in loc.tà San Martino, ad una quota di circa mt. 1.500 sul livello del mare, in un'area che è punto di partenza per escursioni a piedi, attività di trekking, ai margini della faggeta (la suggestiva foresta dei Tamponi) ed alle falde della vetta del Monte Cervati che con i suoi 1.899 mt, domina l'intero Cilento.

- Che parte del tracciato sopradescritto è stato realizzato dall'amministrazione provinciale negli anni cinquanta e la competenza ad intervenire sulla stessa appartiene anche alla provincia di Salerno;

- che lo strumento individuato per coordinare gli interventi è quello dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

- che ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia, il Sindaco del Comune di Piaggine, promotore dell'accordo di programma, ha convocato presso la Sala Giunta del comune per il giorno 26.07.2004, tutti i soggetti coinvolti per la conferenza prevista dal 3° comma dell'art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, al fine di verificare preliminarmente il contenuto dell'accordo stesso;

- che è stato individuato nell'Arch. Angelo Prinzo, responsabile del Settore tecnico comunale, il responsabile del procedimento di stipulazione del predetto Accordo;

- che nel corso della suddetta conferenza del 26.07.2004, della quale è stato redatto a cura del sopra menzionato responsabile del procedimento, il verbale che si allega al presente Accordo per formarne parte integrante e sostanziale, i convenuti, dopo ampio dibattito, hanno espresso il proprio consenso unanime sulla bozza di accordo presentata dal Comune di Piaggine, condividendone i contenuti e più in generale condividendo l'iniziativa, obiettivo del presente Accordo di Programma;

- che è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento relativo alla stipulazione dell'Accordo di Programma, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, i cui atti sono depositati

presso la segreteria del Settore Sviluppo Urbano ed Economico;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente Accordo di Programma:

ART. 1 - PREMESSE.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è redatto secondo le vigenti normative in materia ed è attuato con le modalità e con gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo anche gli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici ad esso allegati.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

L'Accordo di Programma, nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti l'intesa e ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'opera che qui si richiama:

PS 33/244/TR. - STRADA DI VALORIZZAZIONE MONTE CERVATI: tronco da Piaggine a San Martino.

Il presente Accordo di Programma, definisce, gli adempimenti posti a capo di ciascun soggetto che partecipa all'attuazione del programma al fine di consentire la coordinata realizzazione degli interventi.

ART. 3 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

Il presente accordo di programma non costituisce variante al P.R.G.C. in quanto conforme al medesimo secondo la dichiarazione di conformità allegata;

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, comma 4, l'accordo di programma è approvato con atto del Sindaco del Comune di Piaggine ed è pubblicato sul B.U.R. della Regione Campania.

ART. 4 - PIANO FINANZIARIO E CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI.

Il piano finanziario, allegato sotto sub B indica:

- i costi previsti per l'esecuzione di interventi pubblici;

- ammontare e provenienza delle risorse per la realizzazione degli interventi pubblici (Regione, Comune, altri Soggetti pubblici);

Il cronoprogramma delle opere da realizzarsi da parte dei diversi soggetti, è articolato secondo le fasi di progettazione, affidamento, inizio lavori, fine lavori, collaudo.

ART. 5 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

Con il presente Accordo di Programma il Comune di Piaggine si impegna a:

- ad espletare ogni formale atto sia tecnico che amministrativo per la progettazione e realizzazione dell'opera;

la Provincia di Salerno si impegna a:

- mettere a disposizione del Comune di Piaggine il tracciato viario della strada provinciale n. 388 dal centro abitato di Piaggine alla loc.tà San Martino autorizzando lo stesso ad intervenire sulla stessa secondo le modalità previste dagli atti progettuali;

ART. 6 - COLLEGIO DI VIGILANZA E ATTIVITA' DI CONTROLLO.

Ai sensi dell'art. 34, comma 6°, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal Sindaco di Piaggine, o da suo delegato, che lo presiede e dal Presidente della Provincia di Salerno o da suo delegato.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

1) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;

2) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

3) provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente

interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;

4) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente dell'Accordo di Programma;

5) vigila sulla corrispondenza tra gli impegni presi e le effettive realizzazioni;

6) esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari; a tal fine il Collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica tramite l'Ufficiale Giudiziario, i soggetti inadempienti ad adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni e decorso inutilmente il termine predetto, richiede al Presidente la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo;

7) applica le sanzioni previste dal presente Accordo di Programma e dalle convenzioni allegate;

8) propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma;

9) valuta le proposte di modifica del Programma e di variazione degli interventi previsti nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dell'Accordo stesso;

10) valuta le eventuali modifiche al programma nonché il rendiconto finale della iniziativa.

11) relaziona, almeno annualmente, agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento all'aspetto finanziario;

Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il Collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti l'accordo, può convocarne i rappresentanti può disporre ispezioni ed accertamenti anche peritali.

All'atto dell'insediamento, che avviene su iniziativa del Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del provvedimento sindacale di approvazione dell'Accordo di Programma, il collegio definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per la propria operatività e le modalità per la ripartizione, fra i soggetti stipulanti il presente accordo, delle spese derivanti dal proprio funzionamento e dalle proprie determinazioni.

Ai fini del controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il Collegio di Vigilanza può avvalersi di una struttura di coordinamento costituita dai responsabili del procedimento individuati.

La struttura, inoltre, provvede alla raccolta e all'esame dei dati relativi al programma, con particolare riferimento all'avanzamento dei lavori, elabora le rendicontazioni periodiche sull'attuazione del programma e collabora con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e della collaudo degli interventi.

ART. 7 - SANZIONI PER INADEMPIMENTO.

Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti attuatori o degli Enti firmatari dell'accordo provvede a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;

- dichiarare l'eventuale decadenza del programma;

ART. 8 - CONTROVERSIE.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di Programma che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa.

ART. 9 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA.

Il previsto Accordo di Programma sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato i sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori e gli Enti firmatari che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

La durata del presente Accordo di Programma allegato è stabilita in anni 4 che decorrono dalla predetta pubblicazione sul B.U.R.C del provvedimento Sindacale e del relativo Accordo di Programma.

Il Comune di Piaggine

_____

La Provincia di Salerno

_____